

sti, compresa la stesura della relazione finale. Al termine del tirocinio esprime un giudizio sull'attività svolta.

- § 7 Gli Studenti ammessi al tirocinio concordano con il Supervisore il piano dell'attività di tirocinio (sede, *tutor*, calendario delle attività, modalità di svolgimento, ecc.) e sono tenuti ad osservarlo.
- § 9 Nel caso in cui gli Studenti abbiano svolto o stiano svolgendo, presso Agenzie o Enti pubblici e privati, attività pratico-professionali, certificate o certificabili, attinenti alle finalità del tirocinio, possono richiederne il riconoscimento alla Commissione del Corso di studio. Questa, previo controllo della pertinenza e della validità delle suddette esperienze, può concedere, a sua discrezione, l'esonero parziale dal tirocinio.
- § 11 Alla fine di ogni esperienza di tirocinio lo Studente è tenuto a presentare una relazione scritta sull'attività svolta. Tale relazione e relativa certificazione deve essere consegnata al Supervisore entro un mese dal termine dell'esperienza di tirocinio.
- § 12 Nel certificato degli studi il tirocinio viene menzionato con la specificazione del numero complessivo degli ECTS e delle ore e della valutazione espressa in trentesimi.

Art. 87 - Tipi di esami

- § 1 Gli esami sono di profitto e di grado.
- § 2 Gli esami di profitto si riferiscono a tutti gli insegnamenti richiesti dai diversi Corsi di Studio ordinati al conseguimento dei gradi accademici e al conseguimento dei Diplomi dei Corsi di Diploma.
- § 3 Gli esami di grado (Baccalaureato o Laurea, Licenza o Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca) sono gli esami finali prescritti per il conferimento dei relativi titoli accademici.

- § 4 I Corsi di Diploma prevedono specifiche forme di verifiche e di esami finali proposte dalle rispettive Commissioni e approvate dal Consiglio Accademico.

Art. 88 - Sessioni

- § 1 Le sessioni ordinarie di esami sono tre: invernale, estiva, autunnale.
- § 2 Le sessioni invernale ed estiva iniziano dopo la conclusione delle lezioni di tutti gli insegnamenti dei rispettivi semestri; quella autunnale ordinariamente deve chiudersi prima dell'inizio delle lezioni.
- § 3 I giorni di esame di ogni sessione sono fissati annualmente e vengono indicati nel calendario delle lezioni.
L'orario particolareggiato viene fissato e pubblicato tempestivamente a cura della Segreteria.
- § 4 Gli Studenti che per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non possono presentarsi agli esami secondo l'orario fissato dalla Segreteria, dovranno rinviarli alla sessione seguente, salvo quanto disposto in *Regolamenti* art. 93 § 4.
- § 5 L'esame di un insegnamento di cui si è ottenuto l'attestato di frequenza non può essere rinviato oltre i tre anni.
- § 6 Non si possono sostenere esami fuori delle sessioni ordinarie salvo che, per cause gravi, il Consiglio Accademico non stabilisca una sessione straordinaria.
- § 7 Per la discussione delle Prove finali di Baccalaureato (Laurea), delle tesi di Licenza (Laurea Magistrale) e di Dottorato di ricerca e per il rilascio di tutti i diplomi le sessioni si chiudono non oltre la prima metà dei mesi di marzo, luglio, dicembre.

Art. 89 - Valutazione

- § 1 Il voto degli esami è espresso in trentesimi. La promozione esige una votazione non inferiore a 18/30.
- § 2 Al voto massimo può essere aggiunta la menzione di lode che, peraltro, non viene computata agli effetti del voto finale di diploma.
- § 3 I voti riportati in ogni esame vengono trascritti a cura della Segreteria.

Art. 90 - Ripetizione

- § 1 Lo Studente che, pur avendo superato uno o più esami con esito positivo, desidera migliorarne il voto può richiederne la ripetizione in una sessione successiva. Tale richiesta deve essere inoltrata entro sette giorni dalla fine della sessione di esami.
- § 2 Un esame sostenuto con esito negativo non può essere ripetuto nella stessa sessione.
- § 3 Un esame sostenuto con esito negativo non può essere ripetuto per due volte consecutive.
- § 4 Ogni esame ripetuto comporta il pagamento della tassa stabilita.

Art. 91 - Annullamento

Qualsiasi infrazione alle disposizioni in materia di esami comporta l'annullamento della prova. L'esame annullato dovrà essere ripetuto.

Art. 92 - Condizioni per gli esami di profitto

Per essere ammesso agli esami di profitto lo Studente deve:

1. attestare l'iscrizione all'insegnamento per il quale chiede di sostenere l'esame;
2. aver presentato, nei termini stabiliti e con le modalità prescritte, la domanda di esame;

3. aver ottenuto le relative attestazioni di frequenza;
4. essere in regola con il pagamento di tutte le tasse sino al momento in cui chiede di sostenere esami.

Art. 93 - Modalità degli esami di profitto

- § 1 Gli esami sono pubblici; possono essere scritti e/o orali.
- § 2 Agli esami possono assistere solo gli Studenti iscritti alla Facoltà.
- § 3 Per adottare particolari modalità di esami che si discostano dalla prassi vigente nella Facoltà i Docenti devono chiedere l'approvazione al Consiglio Accademico.
- § 4 L'esame deve essere sostenuto nel giorno e nell'ora stabiliti e comunicati tempestivamente dalla Segreteria. Per gravi e giustificati motivi, da notificarsi almeno un giorno prima di quello fissato per l'esame, la Segreteria può concederne il rinvio ad altro giorno della medesima sessione, previa intesa con il Docente interessato.
- § 5 L'eventuale ritiro della domanda di esame deve essere notificato alla Segreteria non oltre il mattino del giorno lavorativo precedente l'esame. La trasgressione di tale norma comporta il pagamento di un'apposita tassa al momento della nuova iscrizione all'esame.
- § 6 All'atto dell'esame lo Studente deve esibire la tessera di riconoscimento e firmare il verbale sul quale verrà registrato il voto.
- § 7 La durata dei singoli esami può variare
 - da un minimo di quindici minuti a un massimo di quarantacinque minuti per gli orali;
 - da un minimo di un'ora a un massimo di quattro ore effettive, secondo il tipo della prova, per gli esami scritti.
- § 8 Allo Studente è data la possibilità di ritirarsi da un esame orale entro i primi dieci minuti sia per sua iniziativa,

sia per invito del Docente; da un esame scritto entro la prima metà della durata della prova.

In ogni caso lo Studente non può ripresentarsi all'esame nella stessa sessione.

- § 9 Gli Studenti, che arrivano in ritardo per gli esami quando il Docente ha già lasciato il luogo stabilito, non saranno ammessi agli esami.
- § 10 È in facoltà dello Studente richiedere un colloquio semestrale degli insegnamenti di durata annuale purché la parte di programma svolto sia giudicata dal Docente come materia sufficiente. Il colloquio viene concesso solo nella sessione invernale e limitatamente agli insegnamenti che lo Studente sta regolarmente frequentando.
- § 11 La materia di ogni esame verte sul programma dell'insegnamento frequentato.
- § 12 La lingua ordinariamente usata negli esami è l'italiano; oppure, a giudizio del Docente, potranno usarsi altre lingue.
- § 13 Gli esami, il cui Docente non insegna nell'anno in corso, potranno essere scritti.

Art. 94 - Valutazione degli esami di profitto

- § 1 La valutazione dei singoli esami di profitto tiene conto della maturità intellettuale dello Studente e della sua preparazione organica nella materia sulla quale vertono gli esami.
- § 2 Il voto di ogni esame viene registrato dal Docente su apposito verbale; ciò vale anche per il voto di un colloquio.
- § 3 La valutazione qualitativa viene comunicata dal Docente al termine dell'esame orale. Il voto definitivo verrà comunicato allo studente tramite il sito web della Facoltà.

§ 4 Il voto di un esame annuale di cui lo Studente abbia sostenuto il colloquio semestrale risulta dalla media dei voti parziali.

Art. 95 - Condizioni per gli esami di grado

§ 1 Per essere ammesso agli esami di grado, lo Studente, oltre ai requisiti indicati in *Statuti* art. 36, deve:

1. comprovare di aver frequentato il rispettivo Corso di studio per il numero di semestri prescritto;
2. essere in regola con il versamento delle tasse prescritte;
3. presentare regolare domanda nei termini stabiliti e resi noti dalla Segreteria;
4. aver consegnato in Segreteria, almeno una settimana prima della discussione, la dichiarazione della Biblioteca comprovante la restituzione dei libri e delle riviste presi a prestito.

§ 2 Lo Studente che non ha conseguito il Baccalaureato (Laurea) al termine del 3° anno viene iscritto come fuori corso (cf *Regolamenti* art. 50).

§ 3 Oltre ai requisiti previsti nel § 1, per essere ammesso:

- alla Prova finale di Baccalaureato (Laurea), lo studente deve aver assolto le condizioni di cui in *Regolamenti* art. 96 § 10;
- all'esame di Licenza (Laurea Magistrale), lo studente deve aver assolto le condizioni di cui in *Regolamenti* art. 97 § 9;
- all'esame di Dottorato di ricerca, il candidato deve aver assolto le condizioni di cui al *Regolamento di Dottorato di ricerca* (Allegato 1).

Art. 96 – Esame di Baccalaureato (Laurea)

§ 1 L'esame di Baccalaureato (Laurea) consiste nella presentazione e discussione della Prova finale.

- § 2 La Prova finale consiste nella preparazione, sotto la guida di un Docente-relatore, di un elaborato scritto presentato e discusso pubblicamente davanti ad un'apposita Commissione.
- § 3 L'elaborato può rientrare in una delle seguenti tipologie:
1. un saggio teorico su temi o questioni afferenti a un insegnamento previsto nel proprio Corso di studio che può essere un saggio tematico, una rassegna bibliografica ragionata su un argomento circoscritto, una discussione di articoli scientifici;
 2. un resoconto di un'esperienza di tirocinio, che comporti un'adeguata contestualizzazione dell'esperienza svolta, la descrizione dell'articolazione e delle modalità di conduzione, oltre che dei contenuti e di eventuali strumenti e tecniche utilizzati, una valutazione critica sulla base delle competenze richieste ed acquisite nel triennio.
- § 4 Attraverso la Prova finale, lo Studente deve dar prova delle conoscenze e competenze acquisite nel complessivo percorso di studi del triennio, in particolare deve dimostrare di possedere:
- conoscenza della natura e dell'*iter* di un lavoro scientifico (scelta e delimitazione dell'argomento in studio, ricerca bibliografica, stesura dell'indice, redazione, revisione e presentazione dell'elaborato scritto);
 - capacità di delimitare e di impostare in modo scientificamente corretto la trattazione dell'argomento scelto e di svolgere i contenuti secondo il metodo pertinente;
 - capacità di ricerca, di elaborazione e di sintesi, di confronto critico dei contenuti appresi;
 - capacità di esprimere i contenuti in modo logico, argomentato e con terminologia appropriata.

- § 5 L'ampiezza dell'elaborato va da un minimo di 20 ad un massimo di 40 cartelle, redatte secondo le norme redazionali in uso nella Facoltà.
- § 6 Per la presentazione del titolo della Prova finale lo studente deve essere iscritto al 3° anno e deve aver conseguito non meno di 100 ECTS su quelli previsti dall'ordinamento degli studi.
- § 7 La scelta dell'argomento è concordata dallo Studente con uno dei docenti del Corso di Baccalaureato (Laurea).
- § 8 I titoli vanno consegnati in Segreteria, entro la scadenza fissata nel calendario, compilando un apposito modulo. La Segreteria provvede a inoltrarli alla Commissione del rispettivo Corso di studio per l'approvazione.
- § 9 La consegna dell'elaborato e la discussione avvengono secondo le date previste nel calendario.
- § 10 Lo Studente è ammesso alla discussione della Prova finale dopo aver sostenuto tutte le adempienze previste dal Corso di studio e dopo aver consegnato tre copie dell'elaborato scritto e la dichiarazione di originalità del testo.
- § 11 La discussione della Prova finale è pubblica e dura circa 30 minuti davanti ad una Commissione composta di tre membri: il Docente-relatore, il Docente-correlatore, un altro Docente che ricoprirà il ruolo di Presidente di Commissione. Questi ultimi saranno nominati dalla Preside. Il tempo della discussione sarà così suddiviso: 5' al candidato per la presentazione del lavoro, 10' al Relatore, 10' al Correlatore. Il Presidente potrà avvalersi del diritto di fare una domanda.
- § 12 La valutazione dell'elaborato finale e della discussione è espressa in trentesimi e corrisponde alla media dei voti attribuiti dai membri della Commissione.

Art. 97 - Esame di Licenza (Laurea Magistrale)

§ 1 L'esame di Licenza consiste:

1. nella elaborazione di una dissertazione scritta o tesi;
2. nella discussione orale, ordinata non solo alla difesa della tesi, ma inclusiva di un esame comprensivo, volto a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dallo Studente nell'ambito delle scienze dell'educazione.

§ 2 La tesi può essere:

- un saggio teorico su di una tematica specifica e ben delimitata nell'ambito del proprio Corso di studio;
- una ricerca empirica di carattere esplorativo non necessariamente volta ad offrire un contributo scientifico nuovo.

§ 3 Attraverso la tesi lo Studente deve dar prova delle conoscenze e competenze acquisite nel complessivo percorso di studi, in particolare deve dimostrare di possedere:

- una discreta conoscenza della letteratura scientifica riguardante un argomento rilevante e attinente al proprio Corso di studio;
- capacità di elaborare in modo critico, autonomo e originale l'argomento di ricerca scelto con l'utilizzo corretto delle fonti, dei dati e delle metodologie;
- capacità di giudizio autonomo e di sintesi organica;
- capacità di comunicare i contenuti affrontati nella ricerca e nel Corso di studio in modo chiaro, logico, argomentato e con linguaggio appropriato.

§ 4 Lo Studente sceglie l'argomento della tesi preferibilmente nell'ambito degli insegnamenti del proprio Corso di studio, accordandosi con un Docente della Facoltà che ne seguirà lo svolgimento.

Il titolo della tesi dovrà essere depositato in Segreteria servendosi dell'apposito modulo controfirmato dal Relatore almeno otto mesi prima della discussione, per l'approvazione del Consiglio Accademico.

Per poter consegnare il titolo lo Studente deve essere iscritto al secondo anno del Corso di Licenza (Laurea Magistrale).

- § 5 Il candidato è tenuto a presentare, due mesi prima della discussione, su apposito modulo, una dichiarazione con la quale il Docente, sotto la cui guida svolge la dissertazione scritta, attesti che l'elaborazione della tesi è sufficientemente avanzata per poter essere ultimata entro i termini prescritti.

Il titolo della tesi, da questo momento, non può essere modificato.

- § 6 Lo Studente ha diritto di lavorare sull'argomento prescelto per sei semestri a partire dalla data di approvazione del Consiglio Accademico; scaduto il termine l'argomento deve ritenersi annullato a meno che il Docente non dichiari in Segreteria che l'elaborazione è in corso.

- § 7 La tesi sarà redatta in lingua italiana, salvo casi eccezionali da considerarsi volta per volta dal Consiglio Accademico. In tali casi, la presentazione scritta del lavoro e la discussione sarà comunque fatta nella lingua italiana.

- § 8 L'ampiezza dell'elaborato finale va da un minimo di 70 ad un massimo di 120 cartelle, compilate secondo le norme redazionali in uso nella Facoltà.

- § 9 Lo Studente deve consegnare in Segreteria, entro le date stabilite e previste dal Calendario, quattro copie della tesi (di cui due gli saranno restituite a discussione avvenuta), un CD autocertificato con la versione definitiva della medesima, la dichiarazione di origina-

lità del testo e quattro copie della presentazione sintetica del lavoro (al massimo 2 cartelle dattiloscritte).

- § 10 La tesi sarà esaminata dal relatore e da altri due Docenti della Facoltà designati dalla Preside i quali al momento della discussione presenteranno il loro giudizio e il voto sull'apposito modulo.
- § 11 La tesi viene discussa alla data fissata in seduta pubblica davanti a una Commissione presieduta dalla Preside, che in casi di necessità potrà essere sostituita dalla Vice Preside, e composta dal relatore e dai due correlatori.
- § 12 La discussione dura circa un'ora così distribuita: 5' allo Studente, 15' al Relatore e ai due Correlatori, 5' alla Presidente di Commissione.
- § 13 La valutazione della tesi e della discussione è espressa in trentesimi e corrisponde alla media dei voti attribuiti dai membri della Commissione.

Art. 98 - Esame di Dottorato di ricerca

Le norme sul Dottorato di ricerca sono contenute nell'Allegato 1.

TITOLO VII - GRADI ACCADEMICI

(cf *Statuti* art. 35 - 38)

Art. 99 - Titoli accademici

- § 1 I titoli accademici vengono conferiti dalla Facoltà in nome del Sommo Pontefice e, *sede vacante*, in nome della Santa Sede.
- § 2 La Facoltà conferisce i titoli di Baccalaureato (Laurea), Licenza (Laurea Magistrale) e Dottorato di ricerca in Scienze dell'Educazione rispettivamente dopo il primo, il secondo e il terzo ciclo di studi.

I titoli di Baccalaureato (Laurea) e Licenza (Laurea Magistrale) devono indicare il Corso di studio scelto, i titoli di Dottorato di ricerca, la Specializzazione.

- § 3 I documenti originali rilasciati dalla Facoltà attestanti il titolo conseguito sono firmati ai sensi di *Statuti* art. 37. Di essi viene redatto altro esemplare originale su carta di tipo differente, anch'esso firmato dalle medesime Autorità e conservato nel fascicolo personale dell'interessato. Sui documenti originali non è indicato il voto finale.

Art. 100 - Rilascio dei diplomi accademici

- § 1 I diplomi originali vengono rilasciati su richiesta scritta del titolare.
- § 2 Con il diploma viene rilasciato il *testimonium* del curriculum di studi con l'indicazione dei voti conseguiti.
- § 3 Con il diploma, a richiesta dello Studente, viene rilasciato il Supplemento al Diploma (*Diploma Supplement*) che, redatto secondo il modello europeo, descrive la natura, il livello, il contesto, il contenuto e lo status degli studi effettuati e completati dallo studente.
- § 4 In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, l'interessato, tramite la Preside, può chiedere alla Congregazione per l'Educazione Cattolica con apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti la perdita, il rilascio del duplicato del medesimo.

Art. 101 - Requisiti per il conseguimento del grado di Baccalaureato (Laurea)

Per conseguire il grado di Baccalaureato (Laurea) lo Studente deve aver adempiuto quanto prescritto in *Statuti* art. 36 § 1 e in *Regolamenti* art. 96.

Art. 102 - Voto finale di Baccalaureato (Laurea)

- § 1 Il voto finale di Baccalaureato (Laurea) risulta dalla media ponderata dei seguenti fattori:
- media aritmetica dei voti ottenuti alle prestazioni richieste nel triennio (esami, laboratori, tirocini);
 - voto dell'elaborato scritto;
 - voto della discussione.
- § 2 I coefficienti di ponderazione dei suddetti fattori sono:
- 90 per la media dei voti del triennio;
 - 15 per il voto dell'elaborato scritto;
 - 5 per il voto della discussione.
- § 3 La valutazione finale del Baccalaureato (Laurea) è espresso su scala 110; il voto minimo per l'approvazione è 66/110.
- § 4 A studenti particolarmente meritevoli (se hanno ricevuto almeno tre lodi, se il voto di tesi è di 30 e il voto finale supera il valore di 110/110) si può concedere la lode su giudizio della Commissione.

Art. 103 - Rilascio del diploma di Baccalaureato (Laurea)

Il diploma di Baccalaureato (Laurea) viene rilasciato dalla Segreteria (cf *Regolamenti* art. 100) con la data della discussione della Prova finale.

Art. 104 - Requisiti per il conseguimento del grado di Licenza (Laurea Magistrale)

Per conseguire il grado di Licenza (Laurea Magistrale) lo Studente deve aver adempiuto quanto prescritto in *Statuti* art. 36 § 2 e in *Regolamenti* art. 97.

Art. 105 - Voto finale di Licenza (Laurea Magistrale)

- § 1 Il voto finale di Licenza (Laurea Magistrale) risulta dalla media ponderata dei seguenti fattori:
- media aritmetica dei voti ottenuti alle prestazioni richieste nel biennio (esami, laboratori, seminari, tirocini);
 - voto della tesi;
 - voto della discussione della tesi.
- § 2 I coefficienti di ponderazione dei suddetti fattori sono:
- 70 per la media dei voti del biennio;
 - 30 per il voto della tesi;
 - 10 per il voto di discussione della tesi.
- § 3 Il voto di Licenza (Laurea Magistrale) è espresso su scala 110; il voto minimo per l'approvazione è 66/110.
- § 4 A studenti particolarmente meritevoli (se hanno ricevuto almeno due lodi, se l'elaborato è originale, se il voto di tesi è di 30 e il voto finale supera il valore di 110/110) si può concedere la lode su giudizio della Commissione.

Art. 106 - Rilascio del diploma di Licenza (Laurea Magistrale)

Il diploma di Licenza viene rilasciato dalla Segreteria (cf *Regolamenti* art. 100) con la data della discussione della tesi.

Art. 107 - Norme relative al grado di Dottorato di ricerca

Le norme relative al conseguimento del Dottorato di ricerca, al voto finale e il rilascio del diploma, come pure le norme per la pubblicazione della tesi sono contenute nel *Regolamento di Dottorato di ricerca* (cf Allegato 1).